



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 aprile 2017

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento attua ed integra quanto disciplinato nello statuto dalla A.S.D. Federazione Karate Italia. Esso può essere modificato, in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Le Società Sportive, le Associazioni Sportive e persone individuali.

1) L'affiliazione alla Federazione Karate Italia è annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre.

2) Possono essere aderenti alla F.K.I., a condizione che le loro domande di adesione (redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal Legale Rappresentante) siano approvate dal Consiglio Direttivo: le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e persone individuali; le associazioni, gruppi e circoli sportivi, culturali e ricreativi, costituiti in qualsiasi forma giuridica; tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle del F.K.I.

3) Esse dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- essere conformi alle normative di legge vigenti;

- abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente;

- si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico riconosciuto da Federazioni e/o E.P.S e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;

Potranno essere iscritte al REGISTRO NAZIONALE DEL CONI solo ed unicamente le Associazioni Sportive Dilettantistiche che siano costituite nel rispetto del D.lgs. 460/97 e dell'Art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni in una delle seguenti forme giuridiche:

- *A.S. priva di personalità giuridica ai sensi degli Artt. 12 – 36 e seguenti del Codice Civile;*

- *A.S. con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000;*

- *Società Sportiva di capitali costituita in Società per Azioni, a Responsabilità Limitata o Cooperativa a R.L. non aventi scopo di lucro.*

4) Le Società, Associazioni Sportive e persone individuali devono versare una quota annuale associativa di affiliazione e di tesseramento.

5) Per le società/associazioni le domande di adesione e di tesseramento possono essere presentate, in qualsiasi momento nel corso di tutto l'anno solare.



6) La domanda di adesione deve essere diretta ed inviata al Consiglio Direttivo, attraverso la Segreteria, e deve essere redatta su appositi modelli da richiedersi alla Segreteria Nazionale o scaricati on line dal sito web: www.karateitalia.eu

La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva aderente e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Sociale e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante : Richiesta adesione dei soci praticanti; Richiesta adesione degli Insegnanti Tecnici; Richiesta adesione dei Dirigenti sociali;

7) L'adesione è possibile ad uno o più settori previsti dalla associazione F.K.I. (Karate sportivo, karate tradizionale, karate a contatto, Difesa Personale, Kobudo, Tai Chi, Kung fu etc.), con le procedure predette.

E' richiesta una quota di adesione, indipendentemente dal numero di settori cui si aderisce.

8) Tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di adesione (variazioni direttivo, sede sociale, insegnante tecnico, etc.) dovranno essere comunicate alla Segreteria entro trenta giorni.

Art. 3 Diritti e doveri delle Società/Associazioni Sportive e persone individuali

1) Le Società/Associazioni Sportive e persone individuali hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di partecipare all'attività sportiva e ricreativa secondo i programmi e le norme della F.K.I.;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dal F.K.I.

2) Le Società/Associazioni Sportive/Persone sono tenute a:

- osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti del F.K.I., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
- adempiere autonomamente agli impegni di carattere economico, delle attività sportive e ricreative, sociali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
- vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
- aderiscono i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
- curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
- assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;



- far seguire in gara ed in ogni attività i propri associati da un Insegnante Tecnico qualificato.

3) Le Società/Associazioni Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4) Le Società/Associazioni Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 4 Cessazione

1) Le Società/Associazioni Sportive/Persone individuali aderenti cessano di far parte del F.K.I. per:

A) Recesso.

B) Scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci effettivi;

C) Mancato rinnovo dell'affiliazione alla F.K.I.;

D) Revoca dell'adesione da parte del Consiglio Direttivo per la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente regolamento organico;

E) Sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme sociali, accertate dagli Organi Sociali;

F) La cessazione di adesione al F.K.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 5 I tesserati

1) Le Persone fisiche che possono far parte della F.K.I., tramite la richiesta con una società/associazione aderente e/o individualmente, sono:

a) I Soci praticanti delle società/associazioni sportive (atleti);

b) Gli Insegnanti Tecnici;

c) Gli Ufficiali di Gara;

d) I Dirigenti Sociali;

e) I Dirigenti Federali;

f) Gli Onorari ed i Benemeriti.

2) L'adesione (affiliazione) delle Persone di cui alle Lettere a, d) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di adesione della Società Sportiva di appartenenza; l'adesione delle Persone di cui alle Lettere e, f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina (per questi l'adesione può avvenire senza il



tramite di una società/associazione affiliata); l'adesione delle Persone di cui alle Lettere b e c) è valido dall'atto della richiesta nei relativi ruoli federali. La validità dell'adesione ha carattere annuale.

3) L'adesione cessa:

a) Per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) Per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti propri Organi Federali:

c) Per aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

d) Che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) Non idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

f) Nei casi eventualmente previsti dal presente Regolamento o dallo Statuto.

Art. 6 Diritti e doveri degli aderenti tesserati

1) Gli aderenti hanno diritto di:

a) Partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società/Associazioni Sportive affiliate con la F.K.I., federazioni e/o EPS;

b) Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche associative;

c) Partecipare alle Assemblee se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

d) Quant'altro previsto dallo statuto.

2) Gli aderenti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, ed i Regolamenti Tecnici ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi preposti.

3) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici possono far parte delle Rappresentative Nazionali, sono tenuti a partecipare all'invito e mettersi a disposizione della F. K.I., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 7 I Dirigenti

1) Fanno parte della Federazione Karate Italia in qualità di Dirigenti:

a) i Dirigenti centrali;



b) i Dirigenti periferici;

2) I Dirigenti Centrali (Direttivo) sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale dai soci effettivi e i nominati ad una carica nazionale o altri ruoli nazionali.

3) I Dirigenti Periferici sono i nominati ad una carica interregionale, regionale o provinciale o altri ruoli.

4) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dallo Statuto comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta.

5) Tutti i Dirigenti fanno parte della F. K.I. dal momento dell'accettazione della domanda di adesione (affiliazione) della loro Società Sportiva.

STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art. 8 Il Direttore Squadre Nazionali coordinatore coach

1) Il Direttore Squadre Nazionali (D.S.N.) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2) Il D.S.N. risponde del suo operato direttamente al Presidente F.K.I., con il quale concorda strategie ed interventi.

3) Il D.S.N. opera in conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, e applica le relative delibere.

4) Partecipa in veste di Dirigente accompagnatore delle squadre nazionali nelle trasferte in Italia ed all'estero con il compito specifico di vigilare affinché le rappresentative siano tutelate in campo internazionale ed abbiano un punto di riferimento certo per tutte le problematiche che potrebbero insorgere. Inoltre organizza e pianifica, in base alle esigenze di gara, tutto l'impianto organizzativo e logistico della delegazione.

5) In particolare: coordina i membri delle squadre nazionali e gli allenatori per tutti gli aspetti di carattere organizzativo in occasione delle trasferte nazionali e dei raduni collegiali; fornisce tutto il supporto logistico-organizzativo alle squadre nazionali (coordina il Check In aeroporto, coordina gli spostamenti con bus o taxi, organizza i turni per i pasti e le sistemazioni in hotel, può assistere con gli allenatori alle operazioni di controllo degli atleti, assiste con gli allenatori ai sorteggi, assistere chi avesse bisogno di ricorrere a strutture medico ospedaliere.

6) In caso di necessità può svolgere il ruolo di coach, supplendo ai coach ufficiali.

7) Può svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Direttivo e può essere composta da uno o più componenti, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito, aderenti.



2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre i programmi tecnici dei corsi di aggiornamento e specializzazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione del Settore Formazione, e quindi a ratifica del Consiglio Direttivo;

b) Collaborare con il Centro Nazionale Formazione e Ricerca nell'insegnamento di stile ai corsi di formazione e nella relativa verifica finale (per la parte di competenza);

3) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Commissione Nazionale degli Stili

1) Le Commissioni Nazionali di Stile (di ogni stile) è nominata dal Consiglio Direttivo e possono essere composte da uno o più componenti., dei Maestri aderenti

2) Le Commissioni di stile per la F.K.I. sono patrimonio culturale collettivo e, nel rispetto delle proprie culture e conoscenze, dovranno preservare e sviluppare le molteplici scuole tramandate dai propri "Capo Scuola" esistenti all'interno di tutti gli stili di karate.

3) I compiti delle Commissioni sono:

Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione della Commissione Tecnica, e quindi a ratifica del Consiglio Direttivo:

- i programmi dei Corsi di aggiornamento di stile;

- i programmi tecnici di graduazione.

4) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Direttivo e può essere composta da uno o più membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale e/o Nazionale, o Benemerito.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici e quindi al Consiglio Direttivo i programmi dei Corsi di aggiornamento; ricoprire (a rotazione tra i suoi componenti) il ruolo di ispettore di gara che dovrà controllare e valutare l'operato degli Arbitri e di conseguenza valutare i reclami;

b) Compilare annualmente, sulla base dei rapporti degli responsabili di tatami, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali.



c) Curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Nazionale, anche in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale, da sottoporre all'approvazione della Commissioni Nazionali e del Consiglio Direttivo.

d) Vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Direttivo, , eventuali infrazioni disciplinari.

e) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Direttivo o dal presente regolamento.

Art. 12 Commissione dei Presidenti di Giuria

1) Il Coordinatore dei Presidenti di Giuria è nominato dal Consiglio Direttivo e i suoi compiti sono:

a) concordare con la Commissione Ufficiali di Gara i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento;

b) coordinare l'operato dei Presidenti di Giuria durante le manifestazioni;

c) trasmettere annualmente, alla segreteria, sulla base dell'operato dei Presidenti di Giuria, la graduatoria di merito;

d) vigilare sulla condotta dei Presidenti di Giuria provvedendo a segnalare alla Commissione Ufficiali di Gara, tramite la segreteria, eventuali infrazioni;

e) collaborare con la Commissione Ufficiali di Gara, con il dovuto coordinamento, per il buon andamento delle manifestazioni.

f) Sovrintendere alle operazioni di controllo atleti, di cui è responsabile

g) Ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 13 Il Direttore di Gara

1) Il Direttore di Gara è nominato dal Consiglio Direttivo, e i suoi compiti sono:

a) coordinare le operazioni di gara in accordo con l'Ispettore di Gara e il Coordinatore dei Presidenti di Giuria, secondo le disposizioni federali;

b) assegnare i tabelloni di gara ai vari tatami, secondo le esigenze;

c) interrompere la gara qualora eventi straordinari lo rendessero necessario;

d) organizzare la cerimonia delle premiazioni;

e) ogni altro compito gli venga affidato dal Consiglio Federale.



Art. 14 Gli Allenatori delle Squadre Nazionali (coach)

- 1) Gli Allenatori delle squadre Nazionali (coach), sono i Tecnici dei propri atleti/e di kumite e kata che parteciperanno, alle attività internazionali. sono convocati, su proposta del Presidente o dal Direttore Tecnico della propria A.S.D. regolarmente affiliata alla F.K.I. con atto della Segreteria Generale.
- 2) Gli Allenatori possono essere più di uno, con suddivisione per specialità e stile.
- 3) Compiti degli Allenatori sono:
 - a) Espletare compiti di coach nel corso delle gare e dei campionati Internazionali,
 - b) qualora richiesto proporre al D.S.N. i nominativi degli atleti, inclusi nell'elenco ufficiale degli Atleti da invitare ai raduni e per la partecipazione a competizioni sportive della Nazionale Italiana.
 - d) Svolgere ogni altro incarico tecnico inerente la conduzione delle rappresentative Nazionali che venga loro affidato dal D.S.N..
 - e) Gli Allenatori della Nazionale sono responsabili della conduzione tecnica e comportamentale della squadra e atleti loro affidati.

Art. 15 Gli Arbitri Nazionali

- 1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Arbitri Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) Almeno il 18° anno di età;
 - b) la qualifica di Arbitro Regionale;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato (da intendersi tali anche quelle a seguito di applicazione della pena su richiesta) per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;
 - d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - f) almeno Cintura Nera 1° Dan.
- 2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Arbitri Nazionali.
- 3) Gli Arbitri di nazionalità straniera, o provenienti da altre federazioni o E.P.S. possono essere iscritti all'Albo Federale degli Arbitri dal Consiglio Direttivo. Essi devono presentare alla F. K.I., domanda scritta,



corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

4) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale, e degli altri Regolamenti Federali, condivisi dall' F.K.I.

5) Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali (qualora partecipanti a proprie spese).

6) La qualifica di Arbitro Nazionale è compatibile con quella di Atleta.

7) Gli Arbitri nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme della F.K.I.. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

8) Gli Arbitri hanno l'obbligo di denunciare al Direttivo ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

9) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti del F.K.I.

10) Gli Arbitri sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:

a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi;

b) assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;

c) mancata partecipazione, non giustificata da certificato medico, al Corso annuale di aggiornamento;

d) specifica motivata richiesta.

11) Per essere riammessi nei quadri dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.

12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo dell'adesione;

c) compimento del 70° anno di età;

d) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

e) radiazione comminata dai competenti Organi.



Art. 16 I Presidenti di Giuria Nazionali

1) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per Presidenti di Giuria Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) almeno il 18° anno di età;

b) la qualifica di Presidente di Giuria Regionale;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali;

d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

2) I candidati promossi dopo aver frequentato lo specifico corso sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali.

3) I Presidenti di Giuria di nazionalità straniera, o provenienti da altre federazioni o E.P.S. possono essere iscritti all'Albo dei Presidenti di Giuria dal Consiglio Direttivo. Essi devono presentare alla F.K.I., domanda scritta, corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

4) I Presidenti di Giuria svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento della F.K.I., dello Statuto e degli altri Regolamenti.

5) I Presidenti di Giuria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", su incarico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.

6) La qualifica di Presidenti di Giuria è compatibile con quella di Atleta.

7) I Presidenti di Giuria nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

8) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di denunciare al Direttivo ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.



9) I Presidenti di Giuria hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.

10) I Presidenti di Giuria sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:

- a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
- b) assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
- c) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
- d) specifica motivata richiesta.

11) Per essere riammessi nei quadri federali dovranno partecipare al Corso di Aggiornamento Nazionale.

12) I Presidenti di Giuria cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato rinnovo dell'adesione;
- c) compimento del 70° anno di età;
- d) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e) radiazione comminata dai competenti Organi Federali.

13) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:

- a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
- b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, ecc.);
- c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
- d) procedere al sorteggio degli Atleti che devono gareggiare;
- e) decidere su eventuali reclami di propria competenza ai sensi dei vigenti regolamenti;
- f) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria "Coordinatore" e con l'Ispettore di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici e Atleti: allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico, sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli da campo di gara. Successivamente, insieme agli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la segreteria, un dettagliato rapporto al Direttivo.



Art. 17 Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

1) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 70° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della F.K.I.

2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 18 Gli Allenatori, Istruttori e Maestri

1) La qualifica di Insegnante Tecnico Categoria Allenatore si acquisisce in ambito Regionale o Nazionale frequentando i Corsi indetti dalla F.K.I. e superando i relativi esami.

2) Le qualifiche di Insegnante Tecnico Categorie Istruttore e Maestro si acquisiscono in ambito Nazionale, frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami.

3) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:

Requisiti generali per tutte le qualifiche:

a) essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;

b) essere maggiorenne;

c) essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore;

d) non essere stati radiati da una federazione sportiva nazionale o da un ente di promozione sportiva o da una disciplina sportiva associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da organismi riconosciuti dal Coni;

e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno;

f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale antidoping Wada.

Requisiti specifici per ALLENATORE: 18° anno di età; con un anno di permanenza al grado di cintura nera 1° dan;

Requisiti specifici per ISTRUTTORE: 20° anno di età; con due anni di permanenza al grado di cintura nera 2° dan, e in possesso della qualifica di Allenatore da almeno due anni;



Requisiti specifici per MAESTRO: 30° anno di età; almeno cintura nera 3° dan, possesso della qualifica di Istruttore da almeno tre anni.

4) Cessano inoltre di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo dell'adesione.

c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali.

Art. 19 1 Maestri Benemeriti

1) I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 70° anno di età, al grado di 7° dan Maestri Benemeriti dal Consiglio Direttivo.

2) L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.

3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

Art. 20 I Soci praticanti (Atleti) - Norme generali

1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla F.K.I. gli atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso.

2) L'adesione alla F.K.I. dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive aderenti. (affiliate)

3) E' consentito l'adesione di atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera residenti in Italia.

4) Tutti gli atleti (soci praticanti) aderenti alla F.K.I. sono dilettanti.

5) L'atleta mantiene con tutti i tecnici, le società sportive, gli organi e, gli ufficiali di gara, comportamento improntato alla massima correttezza.

Art. 21 Classi degli Atleti

1) Tutti gli atleti e le atlete (soci praticanti), si dividono in:



a- PRE AGONISTI

b- AGONISTI

c- AMATORI

2) Sono classificati come “Pre Agonisti” tutti gli atleti/e compresi fino al 12° anno di età.

3) Sono classificati come “Amatori” tutti gli atleti/e dal 13° anno di età in poi che non intendono svolgere attività agonistica.

4) Sono classificati come “Agonisti” tutti gli atleti/e, dal 13° anno in poi, che partecipano alle competizioni della F.K.I.

5) Nelle competizioni federali gli atleti/e vengono suddivisi nelle seguenti classi di età (nella classificazione fa fede giorno, mese ed anno di nascita):

KUMITE INDIVIDUALE

<p>BAMBINI (A)</p> <p><i>Kata Individuale</i></p> <p>Fino 7 Anni</p>	<p>KATA</p> <p>Bianca / gialla, arancio / verde blu</p>
<p>BAMBINI (B)</p> <p><i>Kata e Kumite Individuale</i></p> <p>Da 8 a 10 Anni</p>	<p>KATA</p> <p>bianca / gialla arancio / verde blu /marrone nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Tutte le cinture</p>
<p>RAGAZZI</p> <p><i>Kata e Kumite Individuale</i></p> <p>Da 11 a 13 Anni</p>	<p>KATA</p> <p>bianca gialla arancio / verde a blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu – marrone nera</p>
<p>CADETTI</p> <p><i>Kata e Kumite Individuale</i></p> <p><i>(anni 14/15)</i></p>	<p>KATA</p> <p>Fino a blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu / marrone nera</p>

<p>JUNIORES <i>Kata e Kumite Individuale</i></p> <p>Da 16 a 17 anni</p>	<p>KATA</p> <p>Fino blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu / marrone nera</p>
<p>UNDER 21 <i>Kata e Kumite Individuale</i></p> <p>Da 18 a 20 anni</p>	<p>KATA</p> <p>Fino a blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu / marrone nera</p>
<p>SENIORES Kata (16 a 35 anni) Kumite (21 a 35)</p>	<p>KATA</p> <p>Fino a blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu / marrone nera</p>
<p>Veterani Kata e Kumite</p> <p>Da 36 e oltre</p>	<p>KATA</p> <p>Fino a blu / marrone a nera</p> <p>KUMITE</p> <p>Fino a blu / marrone nera</p>
<p>Diversamente abili Kata Tutte le età</p>	<p>Tutte le cinture</p>

Per le categorie di peso è consentita una tolleranza di 500 g.

Non verranno effettuati accorpamenti di nessun tipo.

SQUADRE

Nella gara kumite a squadre, open, maschile e femminile, n.3 atleti + 2 di riserva



KATA E KUMITE RAGGRUPPAMENTI PER GRADI

Classi	Maschile	Femminile
Bambini B (8 a 10 anni)	Kg - 35 + 35	Kg -35 +35
Ragazzi (11 a 13 anni)	Kg - 45 +45	Kg -40 +40
Cadetti (14 a 15 anni)	Kg - 60 - 65 + 65	Kg – 55 + 55
Juniores (16 a 17 anni)	Kg - 65 – 75 +75	Kg -55 – 60 + 60
Under 21 (18 a 20 anni)	Kg - 65 -70 - 80 + 80	Kg - 60 - 65 + 65
Seniores (21 a 35)	Kg - 65 -70 - 80 + 80	Kg - 60 - 65 + 65
Veterani (36 e oltre)	OPEN	OPEN

Nella gara kata a squadre, maschile e femminile, n.3 atleti.

Art. 22 Tutela Sanitaria

- 1) Le società/associazioni sportive sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo le leggi e normative vigenti.
- 2) Per gli Atleti "Pre Agonisti" e "Amatori", nonché per gli "Insegnanti Tecnici" e gli "Ufficiali di Gara", è richiesto l'accertamento per l'Idoneità Generica.
- 3) Tutti coloro che praticano attività agonistica (dal 13° anno in poi) devono sottoporsi a visita medica affinché sia accertata la loro idoneità specifica (agonistica) allo sport che praticano.
- 4) Sia l'idoneità generica che quella specifica vanno accertate mediante visita medica, secondo le Leggi e norme sanitarie in vigore.
- 5) Gli Atleti della classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
- 6) Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la segreteria della società/associazione sportiva di appartenenza per almeno cinque anni.
- 7) Al rispetto delle normative in materia di tutela sanitaria è unicamente responsabile il presidente della società/associazione sportiva di appartenenza dei tesserati.



Art. 23 I Gradi, norme generali

1) Tutti coloro che praticano il Karate sono suddivisi in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.

I Kyu, in ordine progressivo, di norma sono i seguenti:

6° Kyu - Cintura bianca (intermedio bianca-gialla)

5° Kyu - Cintura gialla (intermedio gialla-arancione)

4° Kyu - Cintura arancione (intermedio arancione-verde)

3° Kyu - Cintura verde (intermedio verde-blu)

2° Kyu - Cintura blu (intermedio blu-marrone)

1° Kyu - Cintura marrone. (intermedio marrone-nera)

Viene consentito al D.T. della società sportiva di utilizzare altre classificazioni (con eventuali colori intermedi delle cinture), dal 12° al 1° Kyu od altro, qualora la propria scuola lo preveda.

2) I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:

- 1° Dan - Cintura nera

- 2° Dan - Cintura nera

- 3° Dan - Cintura nera

- 4° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 5° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 6° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 7° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 8° Dan - Cintura nera (alcune scuole o stili possono avere altra colorazione di cintura)

- 9° e 10° Dan - - Cintura nera o Cintura rossa per tutti gli stili.

3) Il Karate Italia riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri aderenti secondo le norme da essa emanate.



4) Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso altra Federazione e/o E.P.S., se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla segreteria della F.K.I. domanda corredata di idonea documentazione.

Art. 24 Graduazione dei Kyu

1) Le graduazioni fino al 1° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.

2) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in 6 kyu.

Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu, se si adotta la classificazione in più di 6 kyu.

3) Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo almeno un triennio di tesseramento presso la federazione e/o E.P.S. di appartenenza.

Art. 25 Graduazione dei Dan per Esami

1) Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati esclusivamente a livello nazionale annualmente, secondo i programmi di stile approvati dal Consiglio Direttivo. La decorrenza nel grado decorre dal giorno del conseguimento (esame).

2) Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) 12 anni e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan.

b) 14 anni e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° dan per la promozione a 2° dan;

c) 17 anni e permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;

d) 21 anni e permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan.

e) 26 anni e permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan.

f) 33 anni, e permanenza di sei anni effettivi nel grado di cintura nera 5° dan e la qualifica di Maestro o Ufficiale di Gara per la promozione a 6° Dan.

Art. 26 Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

1) Il conferimento del Dan dal 7° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Consiglio Direttivo, il quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte, dei risultati agonistici di livello



internazionale personali o dei propri Atleti, dell'attività didattico-scientifica, delle pubblicazioni realizzate, delle benemeritenze od onorificenze della Federazione Karate Italia.

2) E' facoltà del Presidente della F.K.I. concedere cinture nere "ad honorem" o "motu proprio" oppure conferire Dan ad aderenti e non, che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

Art. 27 Attività e Manifestazioni

1) Pur non esistendo alcun obbligo formale, tutti gli aderenti devono sentirsi moralmente obbligati di partecipare alle varie iniziative della F.K.I. (gare, corsi, stage, seminari, ecc.). L'attività della Federazione Karate Italia deve essere quindi equidistante rispetto alla federazione e/o E.P.S. di propria appartenenza.

2) E' auspicabile che solo dopo aver espletato il programma della F.K.I., a propria discrezione, si partecipi anche a manifestazioni organizzate da altre realtà associative, enti o federazioni, con il condivisibile obiettivo di accrescere le proprie esperienze.

3) Tutte le manifestazioni che si svolgono all'estero e/o in Italia a carattere Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale sotto l'egida della F.K.I. deve essere preventivamente informato il Consiglio Direttivo.

4) Le richieste devono essere inoltrate entro due mesi dall'evento programmato, allegando il relativo Regolamento ed il Programma e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.

5) Il Regolamento della manifestazione deve contenere: Luogo, data ed orari di svolgimento; data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota; notizie logistiche; formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta; sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive; elenco dei premi in palio; ogni altra informazione utile.

6) I referenti Regionali o Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Art. 28 Reclami

1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.

2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.

3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.

4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti. In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.



5) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Art. 29 Ricorsi

1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.

2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione. Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

Art. 30 Omologazione

1) Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, per e-mail, con plico raccomandato o posta celere, alla Segreteria della F.K.I. il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.

2) In base agli atti ufficiali l'Organo Federale competente provvedere ad omologare la gara.

3) Per l'omologazione delle gare internazionali amichevoli, di quelle nazionali e interregionali, è competente la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare regionali e provinciali è competente il Comitato Regionale o Provinciale. Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e del Comitato Regionale o Provinciale di Settore è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva, entro i trenta giorni successivi.

Art. 31 Le Assemblee - Norme Generali

1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto della F.K.I e dagli eventuali regolamenti specifici attuativi.

Aggiornato il 31 dicembre 2017

Aggiornato il 14 novembre 2019

Aggiornato il 27 luglio 2022